

Determina a contrarre

(art. 32, 2° comma, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

Concessione dei servizi museali

**Fondazione Scienza e Tecnica**

così come definita dall'art. 3, 1° comma, lett. vv), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e regolata dagli artt. 164 ss. d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per la durata di 3 anni decorrenti dalla data della stipula del contratto, da esperirsi, ai sensi dell'art. 36, 2° comma, lett. b), mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, 3° comma, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Il Presidente

Visto

l'atto costitutivo della Fondazione Scienza e Tecnica di Firenze del 24 settembre 1987

Vista

la Delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione del 13 aprile 2018;

Visto

il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Viste

le Linee Guida n. 4, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 (d'ora in poi denominate, per brevità, "Linee Guida ANAC");

Visto

il Regolamento interno relativo agli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione

Considerato che

la Fondazione Scienza e Tecnica (d'ora in poi denominata, per brevità, Fondazione) è un Ente senza scopo di lucro, dotata di personalità giuridica di diritto privato, con riconoscimento da parte della Regione Toscana del 5 marzo 1988 n° PGR 34 e n°33 del DPR 361 del 16 dicembre 1991

Considerato altresì che

la Fondazione ha il compito (elencazione non esaustiva ma sufficiente a far capire le finalità della Fondazione stessa come meglio descritto nello statuto) di conservare, valorizzare e incrementare il proprio patrimonio storico, scientifico e librario, promuovere la conoscenza della scienza e della tecnica, promuovere studi e ricerche, sviluppare rapporti di collaborazione e scambi con analoghe iniziative.

Rilevato che

è necessario procedere all'affidamento in concessione dei servizi museali della Fondazione come infra indicati, per la durata di 3 anni, con decorrenza dalla data della stipula del contratto e fino al 31 agosto 2021.

Accertato che

il contratto di concessione, così come definito dall'art. 3, 1° e regolato dagli artt. 164 ss. d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, rappresenta lo strumento più adeguato per realizzare quanto previsto, poiché si differenzia dall'appalto pubblico di servizi in ragione del fatto che il corrispettivo della prestazione consiste nel diritto di gestire e sfruttare economicamente e funzionalmente tale servizio, e in tale diritto accompagnato da un prezzo;

**DETERMINA QUANTO SEGUE**

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

E' disposto l'avvio della procedura volta all'affidamento in concessione, per la durata di 3 anni decorrenti dalla data della stipula del contratto, della gestione dei seguenti servizi museali:

- servizio di accoglienza e sorveglianza dei visitatori;
- servizio di biglietterie e informazioni al pubblico;
- servizio di prenotazione delle visite e degli ingressi al Planetario, ai laboratori didattici ed alle mostre temporanee sulla base della programmazione annuale, con accordi presi direttamente con gli operatori.
- servizio di bookshop e merchandising;
- servizio di guardaroba
- servizi di concessione in uso a terzi dei locali della Fondazione per finalità diverse.

Il corrispettivo a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente i servizi precedentemente indicati, applicando all'utenza le tariffe concordate con la Fondazione, così come saranno concordati gli orari di apertura e chiusura del Museo.

La Fondazione si riserva di organizzare presso i locali di sua competenza, fuori dagli orari di apertura del Museo un massimo di 14 eventi annui, il Concessionario sarà tenuto a fornire i servizi richiesti, senza nessun costo a carico della Fondazione.

Il concessionario sarà contestualmente tenuto a corrispondere alla Fondazione un canone annuo concessorio, il cui importo, stabilito a norma dell'art. 8, costituirà oggetto di offerta economica al rialzo, e ad effettuare il servizio di portineria, nonché il servizio di pulizia dei locali del palazzo adibito a Museo, Biblioteca, Aule attività didattica, depositi, del locale adibito a Planetario e degli uffici situati al mezzanino.

Il concessionario dovrà altresì espletare le seguenti attività collaterali:

- a) garantire la presenza, nell'orario di apertura, di un responsabile del servizio di accoglienza, il cui nominativo verrà prontamente comunicato alla Fondazione;
- b) fornire personale specializzato per la realizzazione dei laboratori didattici concordati dalla Fondazione ed il cui costo sarà a carico del concessionario;
- c) curare la produzione di tutto il materiale destinato al bookshop come libri, cartoline, riproduzioni fotografiche e degli analoghi materiali che saranno messi in vendita al bookshop o attraverso altri canali di distribuzione nella disponibilità del concessionario. A tale riguardo, il concessionario avrà l'obbligo di corrispondere una commissione alla Fondazione, da convenirsi sulla base di successivi accordi, in misura percentuale sul venduto, come previsto dall'art.8.

#### Art. 3

Ai sensi dell'art. 167, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il valore complessivo della concessione, stimato per il termine di durata della stessa sulla base del fatturato totale del gestore uscente nel triennio 2015-2017 è di circa 250.000,00 Euro, al lordo del canone da versare al concedente. Tale importo è stimato ai soli fini della soglia di valore per individuare la procedura applicabile ai sensi del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Secondo quanto disposto dall'art. 3, 1° comma, lett. vv), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'aggiudicazione della concessione comporterà il trasferimento, in capo al concessionario, del rischio operativo legato alla gestione dei servizi.

#### Art. 4

L'affidamento in concessione dei servizi di cui all'art. 2 avverrà mediante la procedura negoziata prevista dall'art. 36, 2° comma, lett. b), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, previa consultazione, ove esistenti, di 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato.

#### Art. 5

Saranno ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici che risultino in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale, nonché dei seguenti requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale:

- a) iscrizione nel Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività d'impresa pertinenti all'oggetto della concessione;
- b) aver realizzato complessivamente, in relazione agli ultimi tre esercizi (2015-2016-2017), un fatturato annuo per servizi museali o analoghi non inferiore a Euro 500.000,00 – cinquecentomila/00 (IVA esclusa);
- c) aver svolto negli ultimi tre esercizi (2015-2016-2017) servizi analoghi (in appalto o in concessione) a quelli che saranno affidati in concessione;
- d) disporre, al momento dell'eventuale aggiudicazione, di un livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali di importo non inferiore a 2.000.000,00 Euro, così calcolato avuto riguardo al valore dei beni custoditi.

Nel caso di partecipazione alla gara di ATI/consorzi, il requisito di cui al 1° comma, lett. a) deve essere posseduto da ciascuna impresa costituente il raggruppamento/consorzio. Il requisito di cui alla lett. b) deve essere posseduto dal raggruppamento/consorzio nel suo complesso, fermo restando che deve essere posseduto dall'impresa mandataria almeno nella misura del 40% e dalle imprese mandanti almeno nella misura del 10%;

I requisiti di cui alle lett. c) e d) devono essere posseduti almeno dall'impresa capogruppo.

#### Art. 6

Ai sensi del § 4.3.delle Linee Guida ANAC, la procedura si articolerà in tre fasi:

- a) svolgimento delle indagini di mercato per la selezione degli operatori da invitare alla gara;
- b) gara tra gli operatori economici che avranno confermato la disponibilità a partecipare alla gara
- c) stipula del contratto.

#### Art. 7

Lo svolgimento delle indagini di mercato prenderà avvio con la pubblicazione del relativo "Avviso" sul sito internet della Fondazione [www.fstfirenze.it](http://www.fstfirenze.it) nella sezione "Amministrazione trasparente", all'interno della sotto-sezione "Bandi e contratti".

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del predetto "Avviso", gli operatori economici interessati a partecipare alla gara dovranno far pervenire la propria "Manifestazione d'interesse", munita della sottoscrizione del legale rappresentante, esclusivamente tramite posta elettronica certificata trasmessa all'indirizzo PEC della Fondazione: [fondazionescienzaetecnica@pec.it](mailto:fondazionescienzaetecnica@pec.it)

Nel caso di partecipazione alla gara di imprese riunite in ATI, la "Manifestazione d'Interesse" dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni d'interesse prive della sottoscrizione del legale rappresentante o non trasmesse dall'indirizzo di posta elettronica certificata dell'operatore economico (ovvero della capogruppo mandataria) all'indirizzo di posta elettronica certificata della Fondazione o, comunque, pervenute a quest'ultima oltre il predetto termine di trenta giorni. Eventuali problemi tecnici saranno a carico dell'operatore economico.

Fermi restando i requisiti minimi di partecipazione indicati all'art. 5, gli operatori economici interessati a partecipare alla gara dovranno obbligatoriamente allegare alla "Manifestazione d'interesse" una relazione illustrativa della propria struttura organizzativa, nonché della propria esperienza nell'esecuzione dei servizi analoghi a quelli che saranno affidati in concessione.

Qualora dovessero pervenire manifestazioni d'interesse in numero superiore a dieci, la Fondazione, sulla base delle informazioni trasmesse, selezionerà gli operatori economici da invitare, valutando il fatturato per servizi museali o analoghi, l'attinenza e la rilevanza delle esperienze contrattuali comunicate, nonché l'idoneità operativa delle imprese rispetto al contesto di esecuzione dei servizi.

Nel caso in cui dovessero pervenire manifestazioni d'interesse in numero inferiore a cinque, la Fondazione provvederà egualmente a trasmettere gli inviti agli operatori economici che abbiano espresso la volontà di partecipare alla gara.

#### Art. 8

Il criterio di scelta del concessionario sarà, ai sensi dell'art. 95, 3° comma, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Sarà prevista l'attribuzione di un punteggio massimo pari a 70,00 (settanta/00) punti per l'offerta tecnica e di un punteggio massimo pari a 30,00 (trenta/00) punti per l'offerta economica, avente ad oggetto il canone da corrispondere alla Fondazione, nonché un ritorno su ogni biglietto/scontrino fiscale e la percentuale sul bookshop.

Risulterà primo in graduatoria l'operatore economico che avrà ottenuto il punteggio totale più alto derivante dalla sommatoria dei punti conseguiti nell'offerta tecnica con quelli conseguiti nell'offerta economica.

Nel caso di offerte con eguale punteggio totale, l'affidamento avverrà in favore dell'operatore economico che ha conseguito il maggior punteggio nell'offerta economica. Qualora anche il relativo punteggio dovesse essere eguale, il concessionario sarà individuato tramite sorteggio.

I criteri di valutazione dell'offerta tecnica saranno i seguenti:

- a) qualità del piano di comunicazione, promozione e marketing;
- b) qualità del progetto di organizzazione dei servizi e di valorizzazione della Fondazione;
- c) qualità del servizio di biglietteria e di bookshop;
- d) progetto di implementazione del servizio di visita guidata;
- e) qualità del progetto delle attività didattiche rivolte al pubblico, in generale, e alle scuole, in particolare;
- f) qualità dei curricula vitae/profili professionali degli operatori.

Gli importi del canone posti a base di gara, che costituiranno oggetto dell'offerta economica al rialzo, saranno i seguenti:

- a) Canone fisso da corrispondere entro il 30 dicembre dell'anno di competenza, almeno di 8.000,00-ottomilauro/00
- b) Riconoscimento alla Fondazione di un importo fisso ogni biglietto/scontrino fiscale emesso, (non inferiore ad 1 euro), generato dalle attività svolte presso la Fondazione: ingressi al Museo, lezioni al Planetario, attività didattica, affitto sale, eventi.
- c) Percentuale degli introiti annui al netto dell'iva, generati dalla gestione dei servizi di bookshop e merchandising, almeno del 15% sul valore netto.

#### Art. 9

Qualsiasi controversia inerente al contratto di concessione sarà deferita ad un Collegio arbitrale.

Il Collegio arbitrale sarà composto da tre membri e sarà nominato dalla Camera arbitrale di cui all'art. 210, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designerà l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce.

Il Presidente del collegio arbitrale sarà designato dalla Camera arbitrale tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 210, 2° comma, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che si trovino in possesso di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce.

Alle controversie di cui al 1° comma si applicheranno le disposizioni del Codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. In particolare, saranno ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal Codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme.

#### Art. 10

Ai sensi dell'art. 31, 1° comma, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il Responsabile Unico del Procedimento è il Presidente della Fondazione.

Art. 11

La presente determina, ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sarà pubblicata sul sito internet della Fondazione [www.fstfirenze.it](http://www.fstfirenze.it) all'interno della sezione "Amministrazione trasparente"

Firenze 24 luglio 2018